

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("*Regolamento Emittenti*")

## ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

### 1. Premessa

In data 30 novembre 2016 - facendo seguito agli accordi sottoscritti il 12 ottobre 2016, annunciati al mercato in pari data e pubblicati ai sensi di legge il 17 ottobre 2016 (gli "**Accordi di Ottobre 2016**") - è stato sottoscritto da parte di Edison S.p.A. ("*Edison*"), Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l. ("*EPER*"), F2i SGR S.p.A. ("*F2i*"), E2i Energie Speciali S.r.l. ("*E2i*") ed Eolo Energia S.r.l. (l'"*Offerente*") un accordo parasociale (l'"*Accordo*"), nel contesto della promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l'"*Offerta*" e l'"*Emittente*") avente per oggetto, tra l'altro, l'Offerta e il futuro assetto proprietario e di *governance* dell'Offerente e dell'Emittente.

Gli Accordi di Ottobre 2016 rimangono in ogni caso in vigore per le parti non derogate ai sensi dell'Accordo.

### 2. Tipologia di accordo parasociale

L'Accordo rientra nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d)-bis del TUF.

### 3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Sono oggetto dell'Accordo le azioni ordinarie dell'Emittente:

- possedute dall'Offerente alla data del 30 novembre 2016, pari a n. 6.535.747, per una partecipazione del 14,997%;
- che saranno possedute dall'Offerente per effetto di successivi acquisti al di fuori dell'Offerta;
- che saranno possedute dall'Offerente a esito dell'Offerta;
- le azioni ordinarie dell'Emittente facenti già capo al Fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture*" (il "**Fondo 1**"), pari a n. 6.985.856 e corrispondenti a una partecipazione del 16,030% (la "**Partecipazione Fondo 1**").

La società con azioni quotate oggetto dell'Accordo è l'Emittente, Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Viale Majno n. 17, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02996890584, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

#### **4. Soggetti aderenti all'Accordo**

Le pattuizioni contenute nell'Accordo vincolano:

- **Edison**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 06722600019 e partita IVA n. 08263330014;
- **EPER**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05861710829;
- **F2i**, con sede in Milano, Via San Prospero n. 1, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 11.066.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05601780967 ("**F2i**"), quale società di gestione, a seconda dei casi: (i) del Fondo 1 e (ii) del fondo di investimento alternativo mobiliare

riservato di tipo chiuso denominato "F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" (il "Fondo 2")

- **E2i**, con sede in Milano, Via Dante n. 15, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 4.200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 01890981200 e partita IVA n. 12921540154;
- **Eolo Energia**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.

Con riferimento all'Offerente e ai soggetti che, a loro volta, partecipano - direttamente o indirettamente - al capitale di quest'ultimo, si rinvia alle informazioni essenziali relative agli Accordi di Ottobre 2016, disponibili ai sensi di legge al sito Internet [www.edison.it](http://www.edison.it).

#### **5. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo**

L'Accordo ha per oggetto:

- (a) la rinuncia alla condizione di efficacia dell'Offerta relativa alla soglia minima di adesione all'Offerta stessa;
- (b) l'immediata entrata in vigore delle pattuizioni parasociali relative all'Offerente e all'Emittente già contenute negli Accordi di Ottobre 2016 (le "**Pattuizioni Parasociali**"), che rimangono in ogni caso in vigore per le parti non derogate ai sensi dell'Accordo.

Le Pattuizioni Parasociali sono nuovamente di seguito riassunte per comodità di riferimento.

#### **I - Pattuizioni parasociali relative all'Offerente**

<b>1. Nomina amministratori</b>	Il consiglio di amministrazione dell'Offerente sarà formato da n. 5 componenti nominati in modo da assicurare: - a EPER la nomina di n. 3 amministratori;
-------------------------------------	--

	<p>- a F2i la nomina di n. 2 amministratori.</p> <p>L'Offerente avrà un presidente operativo nominato da EPER.</p>
<b>2. Distribuzioni</b>	<p>Le parti convengono che l'eventuale cassa in eccesso rispetto all'utile e alle riserve di cui l'assemblea dell'Offerente delibererà la distribuzione a maggioranza semplice, sarà utilizzata per rimborsare i finanziamenti soci in essere (fatto salvo il principio di una sana e prudente gestione).</p>
<b>3. Materie riservate in assemblea</b>	<p>Le deliberazioni di competenza dell'assemblea sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumenti di capitale in genere, eccezion fatta per (a) gli aumenti di capitale richiesti ex art. 2482-ter cod. civ. e (b) gli aumenti di capitale che risultino inderogabilmente necessari per ristabilire il rispetto di parametri patrimoniali previsti nei contratti di finanziamento di cui l'Offerente è o sarà parte, purché, in entrambi i suddetti casi, vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: (i) l'aumento di capitale sia deliberato nella misura minima necessaria per ricostituire il capitale originario ante azzeramento ovvero per ristabilire il rispetto del parametro altrimenti violato e (ii) l'aumento di capitale venga offerto in opzione ai soci;</li> <li>- delibere relative a qualsiasi modifica dello statuto;</li> <li>- fusioni e scissioni che coinvolgano Alerion, nonché fusioni e scissioni non proporzionali di società non interamente possedute dall'Offerente;</li> <li>- decisione in merito ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.</li> </ul> <p>La nomina degli amministratori e del collegio sindacale sarà disciplinate dal voto di lista, ovvero quale diritto particolare dei soci.</p>

<p><b>4. Principi generali sui processi decisionali</b></p>	<p>F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva su talune materie; tale diritto di veto sarà assicurato attraverso il meccanismo di riservare talune materie alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione che su di esse delibererà a maggioranza di 4 amministratori. Il Presidente disporrà di deleghe operative su materie specificamente individuate. Sulle restanti materie il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza semplice.</p>
<p><b>5. Materie di competenza del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata</b></p>	<p>Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopo la chiusura dell'Offerta Totalitaria acquisti di azioni dell'Emittente per quantitativi eccedenti l'importo di euro 500.000 e vendite di azioni dell'Emittente (per qualsiasi importo);</li> <li>- approvazione, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento di qualsiasi tipo (i "<b>Finanziamenti</b>") superiori ad euro 750.000.</li> </ul>
<p><b>6. Vincoli sulle partecipazioni nell'Offerente</b></p>	<p>La disponibilità delle partecipazioni nell'Offerente sarà soggetta ai seguenti vincoli.</p>
<p><b>6.1 Lock up</b></p>	<p>Le partecipazioni nell'Offerente non saranno trasferibili per un periodo di 3 anni, fatti salvi i trasferimenti infragruppo.</p>
<p><b>6.2 Diritto di Prima Offerta</b></p>	<p>Una volta scaduto il periodo di <i>lock up</i>, impregiudicato il diritto di <i>tag along</i> di cui al successivo punto 5.3, il socio che intendesse alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione nell'Offerente, dovrà concedere un diritto di prima offerta agli altri soci.</p>
<p><b>6.3 Tag along</b></p>	<p>Una volta scaduto il periodo di <i>lock up</i>, qualora uno dei soci intendesse alienare la propria intera partecipazione nell'Offerente dovrà fare in modo che il terzo acquirente acquisti, a</p>

	parità di termini e condizioni, anche le partecipazioni degli altri soci che ne facessero richiesta.
--	--

## II - Pattuizioni parasociali relative all'Emittente

<p><b>1. Nomina degli amministratori a seguito dell'Offerta</b></p>	<p>Il consiglio di amministrazione dell'Emittente sarà formato da n. 7 componenti, di cui n. 6 nominati dalla lista di maggioranza presentata dall'Offerente e n. 1 nominato dalle minoranze di mercato ovvero da 6 amministratori ove la lista di minoranza non voti propri candidati.</p> <p>Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente una lista di maggioranza in modo da assicurare che i 6 membri tratti da quest'ultima consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a EPER la nomina di n. 4 amministratori tra cui l'Amministratore Delegato che, se opportuno, avrà il <i>casting vote</i>.</li> <li>- a F2i la nomina di n. 2 amministratori, tra cui il Presidente.</li> </ul>
<p><b>2. Collegio sindacale</b></p>	<p>Il collegio sindacale sarà formato da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.</p> <p>Qualora venga presentata una lista di minoranza, le Parti si impegnano a far sì che F2i e EPER abbiano diritto di nominare 1 sindaco effettivo ciascuno e F2i 1 sindaco supplente.</p> <p>Qualora non venga presentata una lista di minoranza, le Parti si impegnano a far sì che EPER abbia il diritto di nominare 1 sindaco effettivo con funzione di Presidente, e 1 supplente e F2i 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente.</p>
<p><b>3. Distribuzioni</b></p>	<p>Le deliberazioni sulla distribuzione degli utili e delle riserve verrà approvata dall'assemblea a maggioranza semplice. Il patto parasociale conterrà il principio (ma non l'obbligo) di utilizzare tutta la cassa disponibile, (i) per la distribuzione di dividendi da utile e/o riserve, e, (ii) laddove esistenti, per il rimborso di finanziamenti soci, nel rispetto di</p>

	una sana e sostenibile gestione attuale e prospettica della società.
<b>4. Materie riservate in assemblea</b>	<p>Le deliberazioni di competenza dell'assemblea sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche dello statuto;</li> <li>- aumenti di capitale, emissione di prestiti convertibili o con warrant o altri strumenti partecipativi</li> <li>- fusioni e scissioni non proporzionali di società, escluse società interamente possedute; fusioni e scissioni tra Alerion e l'Offerente;</li> <li>- autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie Alerion.</li> </ul>
<b>5. Principi generali sui processi decisionali</b>	<p>F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva su talune materie; tale diritto di veto sarà assicurato attraverso il meccanismo di riservare talune materie alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che su di esse delibererà a maggioranza di 6 amministratori.</p> <p>L'amministratore delegato disporrà di deleghe operative su materie specificamente individuate. Sulle restanti materie il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza semplice.</p>
<b>6. Materie di competenza del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata</b>	<p>Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di almeno 1 amministratore di nomina F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche del <i>budget</i> e del <i>business plan</i> che prevedono scostamenti peggiorativi al netto di elementi negativi generati da modifiche normative e/o regolamentari e da scenari di mercato (elaborati dal medesimo provider) - rispettivamente superiori al 9% dell'ebitda dell'ultimo budget approvato e al 3,5% del valore attuale netto, calcolato ad un tasso di interesse pari al 7% dell'ebitda atteso cumulato nell'ultimo business plan approvato (i "Parametri").</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione, modifica e risoluzione dei contratti di <b>Finanziamento</b>, nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione (i <b>"Finanziamenti Riservati"</b>);</li> <li>- attivazione, modifica e risoluzione di strumenti finanziari derivati di <i>hedging</i> dei tassi collegati a detti Finanziamenti, nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione;</li> <li>- investimenti, incluse le partecipazioni, (ma esclusi i <i>refitting</i> che non devono essere ricompresi nei limiti sotto indicati), (i) già previsti nel <i>budget</i>, che eccedono il limite cumulato annuo di 30 milioni di euro ovvero 10 milioni di euro se non previsti nel <i>budget</i>, con la precisazione che relativamente alle partecipazioni il limite deve essere riferito al pro quota dell'<i>enterprise value</i>; (ii) non in linea con la <i>policy</i> degli investimenti (approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), indipendentemente dal relativo ammontare;</li> <li>- disinvestimenti superiori a 5 milioni di euro;</li> <li>- assegnazione dell'incarico al consulente tecnico a supporto della valutazione delle attività di <i>refitting</i> (estensione vita utile) degli impianti, (l'<b>"Incarico al Consulente"</b>) nel caso in cui il consulente tecnico selezionato non sia stato ritenuto appropriato dal Presidente, che dovrà motivare tale posizione;</li> <li>- approvazione, modifica e risoluzione di contratti aventi ad oggetto energia elettrica e contratti di O&amp;M nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la</li> </ul>
--	--

	<p>coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione (i <b>"Contratti di Energia e O&amp;M Riservati"</b>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contratti di appalto per attività non previste nei contratti di O&amp;M, di importo superiore a 500.000 euro, originate da eventi accidentali e imprevedibili, che abbiano determinato un danno (<b>"Contratti di Appalto Riservati"</b>) Nel caso di operazioni con parti correlate si dovrà anche esprimere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;</li> <li>- operazioni con parti correlate aventi ad oggetto, se del caso, rapporti diversi dai Contratti di Energia e O&amp;M Riservati e dai Contratti di Energia e O&amp;M (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), dall'Incarico al Consulente, dai Contratti di Appalto Riservati e dai Contratti di Appalto (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), di importo a euro 300.000;</li> <li>- approvazione delle operazioni delle controllate - incluse le istruzioni di voto per le operazioni sottoposte all'approvazione delle relative assemblee - che, ove fossero poste in essere direttamente dall'Emittente, richiederebbero una deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Emittente a maggioranza qualificata.</li> </ul>
<p><b>7. Vincolo sulle partecipazioni nell'Emittente</b></p>	<p>L'Offerente ed F2i si impegnano a non trasferire in alcun modo e a qualunque titolo a terzi, nemmeno in parte, le partecipazioni da esse detenute nell'Emittente per la durata del patto.</p>

Si segnala infine che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, per effetto di esso, a causa dell'entità della partecipazione sindacata ai sensi dell'Accordo stesso, l'Offerente ritiene di poter determinare l'esito delle delibere dell'assemblea ordinaria

dell'Emittente e, in particolare, di quelle relative alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione.

#### **6. Durata dell'Accordo**

Le Pattuizioni Parasociali avranno una durata di 3 anni a decorrere dalla data del 30 novembre 2016.

#### **7. Deposito presso il Registro delle Imprese**

L'Accordo sarà depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

#### **8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali**

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet di Edison [www.edison.it](http://www.edison.it) in data 2 dicembre 2016.

Milano, 2 dicembre 2016